

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 luglio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2026, n. 134.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. (26G00150) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 13 luglio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed alle DOC «Carema» e «Canavese». (26A03734) Pag. 2

DECRETO 20 luglio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» ed alla DOC «Colli Euganei». (26A03733) Pag. 4

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 12 marzo 2026.

Nomina e compenso dei componenti della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) prevista dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. (26A03691) Pag. 6

DECRETO 14 luglio 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'interno. (26A03741) Pag. 7



DECRETO 14 luglio 2026.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Solofra Servizi S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. (26A03764) Pag. 13

Ministero della salute

DECRETO 19 giugno 2026.

Definizione della composizione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149. (26A03750). . Pag. 14

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 20 luglio 2026.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2026. (26A03765) Pag. 17

DECRETO 20 luglio 2026.

Determinazione annuale del contributo dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - Anno 2026. (26A03768) Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 20 luglio 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Amvuttra». (Determina n. 37/2026). (26A03752) Pag. 18

DETERMINA 20 luglio 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Onpattro». (Determina n. 38/2026). (26A03753) Pag. 20

DETERMINA 20 luglio 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Tegsedi». (Determina n. 39/2026). (26A03754) Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Levo-tuss» e «Levotuss Tosse». (26A03728) Pag. 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Olpha» (26A03729). Pag. 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Doc Generici». (26A03730) Pag. 24

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di esteri etilici 90 dell'acido omega-3 «Triscudil». (26A03761) Pag. 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Potassio Canrenoato EG». (26A03766) Pag. 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Zentiva». (26A03767) Pag. 25

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» (26A03742) Pag. 26

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 1° luglio 2026 (26A03751) Pag. 31

Ministero dell'interno

Ripartizione per l'anno 2024 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente (26A03732). Pag. 31



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 luglio 2026, n. 134.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a seguito del rilascio della garanzia di immunità da sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza in Italia.

2. A condizione di reciprocità, il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniero che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di immunità da sequestro valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 182):

Presentato dall'On. Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) e altri, il 13 ottobre 2022.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 24 gennaio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8 febbraio 2024, il 12 febbraio 2025 e il 26 marzo 2025.

Esaminato in Aula il 9 febbraio 2026 ed approvato il 18 febbraio 2026.

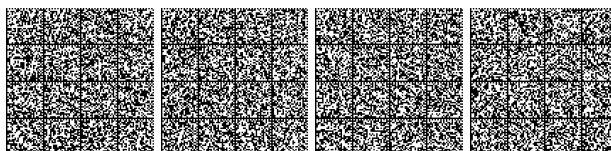
Senato della Repubblica (atto n. 1808):

Assegnato alla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 26 febbraio 2026, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 29 aprile 2026, il 6 e il 19 maggio 2026, il 3 giugno 2026.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 14 luglio 2026.

26G00150



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOP di Caluso e DOC Carema e Canavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOP «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed alle DOC «Carema» e «Canavese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geogra-

fiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

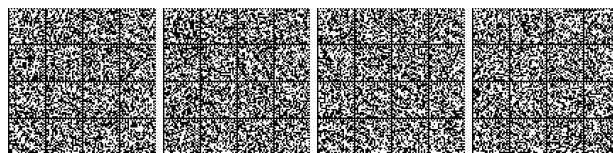
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità Ministero dell'agricoltura, della sovranità



alimentare e delle foreste agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2013, n. DM 54789, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 16 novembre

2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», «Carema» e «Canavese»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese»;

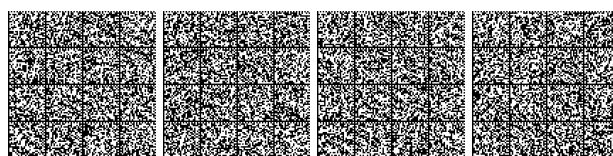
Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2480849-H5L6P0/2026 del 16 febbraio 2026 (prot. Masaf n. 0073017/2026) dall'Organismo delegato, Valorialta Srl, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 ottobre 2013, n. DM 54789, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese, con sede legale Caluso (TO), piazza Ubertini, n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alla DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese».



2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 28 ottobre 2013, n. DM 54789, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03734

DECRETO 20 luglio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» ed alla DOC «Colli Euganei».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

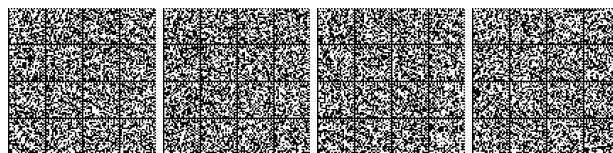
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. DM 8252 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» e «Colli Euganei»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» e «Colli Euganei»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» e «Colli Euganei». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2485244-Q3D6Y1/2026 del 26 gennaio 2026 (prot. Masaf n. 0037076/2026) dall'organismo delegato, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» e «Colli Euganei»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. DM 8252 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei, con sede legale in Vò (PD), piazzetta Martiri n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,



informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alle denominazioni «Colli Euganei Fior d'Arancio» e «Colli Euganei».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 febbraio 2014, n. DM 8252 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03733

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2026.

Nomina e compenso dei componenti della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) prevista dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed, in particolare, l'art. 1, commi 493 e seguenti, che hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

Visto il proprio decreto 10 maggio 2019 e successive modifiche, recante «Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 501, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2019;

Visto il proprio decreto 4 luglio 2019, recante «Nomina e relativi compensi dei componenti della Commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modifiche, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che ha disposto la durata della Commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», il quale:

al comma 762, consente ai risparmiatori, che hanno tempestivamente presentato domanda di accesso alle prestazioni del suindicato Fondo indennizzo risparmiatori, respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, di ripresentare alla apposita Commissione tecnica domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'art. 1, commi da 493 a 507, della sopra citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 sopra menzionato;

al comma 763, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, stabilendo inoltre che dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del cennato decreto ministeriale di nomina da adottare decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762;

Considerata la necessità di adottare il decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 763, della citata legge n. 199 del 2025, per nominare i tre componenti della Commissione tecnica per l'ammissione alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) e per determinare i relativi emolumenti nella misura massima stabilita dallo stesso comma 763;

Vista la proposta di composizione della Commissione tecnica del FIR formulata dal Dipartimento del Tesoro con appunto prot. 3205 del 22 gennaio 2026;

Considerato che Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. è stata incaricata di espletare l'attività di segreteria tecnica del FIR dall'art. 8, comma 5, del suindicato decreto ministeriale 10 maggio 2019, richiamato dal citato art. 1, comma 762, della legge n. 199 del 2025;

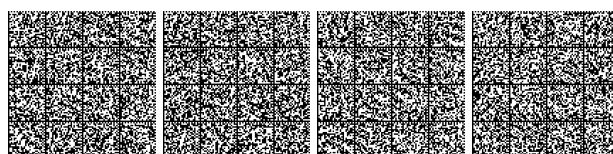
Decreta:

Art. 1.

Commissione tecnica del FIR

1. La Commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, competente per l'esame delle domande e l'ammissione alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), è composta come segue:

- a) Pres. Gianfranco Servello, componente con funzioni di Presidente;
- b) Prof. Fernando Greco, componente;
- c) Prof.ssa Anna Scotti, componente;



2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 entra in carica con la registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2026.

3. In attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa, nel caso di dimissioni, decadenza e revoca dei componenti nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2019 citato in premessa.

Art. 2.

Compenso

1. Il compenso dei componenti della Commissione tecnica è determinato, al lordo e comunque onnicomprensivo di ogni altro onere o spesa, nella misura di 30.000 euro per il Presidente e di 20.000 euro per ciascuno degli altri componenti.

2. Per ogni giorno di presenza alle riunioni, è attribuito un gettone di presenza lordo pari a 300 euro per il Presidente e pari a 200 euro per ciascuno degli altri componenti. Per una o più riunioni nello stesso giorno viene corrisposto un solo gettone di presenza a ciascuno dei componenti partecipanti.

3. La spesa prevista dal presente articolo è posta a carico del capitolo 1598/PG.1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026.

Art. 3.

Disposizioni organizzative e finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 1, commi 762 e seguenti, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Commissione tecnica esercita le funzioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa.

2. Per le deliberazioni della Commissione tecnica di cui all'art. 1 si applica la disciplina prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa. La Commissione tecnica è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti ed in caso di parità di voti espressi prevale quello del Presidente. Le riunioni potranno essere tenute anche con partecipazione dei componenti, in tutto o in parte, in modalità remota.

3. L'attività di segreteria tecnica è svolta, organizzata e gestita da Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., che provvede a porre in essere tutti gli atti, i processi e le iniziative occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica del FIR e per l'esecuzione delle relative deliberazioni in applicazione della disciplina prevista dal decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa. La spesa per il rimborso degli oneri relativi all'attività di Consap s.p.a. è posta a carico del capitolo 1598/PG.2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero nella misura massima complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Nell'esercizio delle attività connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali disciplinato dal regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la Commissione tecnica, attese le sue specifiche competenze e l'indipendenza che contraddistingue il suo operato, assicura, in riferimento all'ambito di operatività riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 24 del predetto regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

2. Consap S.p.a., in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 citato in premessa, svolge le attività di segreteria tecnica. Il rapporto è regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all'art. 28 del sopra citato regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della Commissione tecnica di Consap S.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 marzo 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 428

26A03691

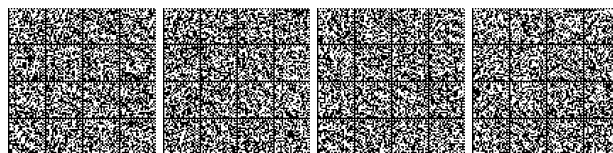
DECRETO 14 luglio 2026.

Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;



Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 202426 del 23 settembre 2025 con il quale sono state attuate le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101388 del 18 maggio 2026 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi della Regione Umbria, di un importo pari a complessivi euro 15.510.000, ripartite in euro 5.512.600 per l'anno 2027, euro 5.857.400 per l'anno 2028, euro 94.600 per l'anno 2029 ed euro 4.045.400 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

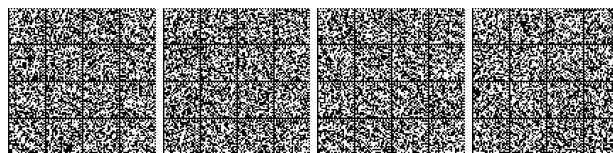
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 164390 del 26 giugno 2026 con il quale è stata disposta l'assegnazione e la rimodulazione per interventi vari, mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di euro 35.193.431 per l'anno 2030 e 4.576.280 per l'anno 2031 e conseguente incremento del predetto Fondo per un importo di euro 12.200.000 per l'anno 2027;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento



pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Vista la nota prot. n. 18069 del 30 giugno 2026 del sindaco del Comune di Sacile, con la quale è stato richiesto di accedere alle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, per un importo pari a complessivi 6 milioni di euro, per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex caserma G. da Sacile sita in via XXV Aprile;

Ritenuto di procedere all'assegnazione di una quota delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del predetto allegato VI per il finanziamento del sopra citato intervento proposto dal Comune di Sacile, per il quale sono stati resi disponibili il codice unico di progetto e il cronoprogramma procedurale;

Tenuto conto che l'intervento proposto presenta un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2025, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

Ritenuta la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) Amministrazione titolare: il Ministero dell'interno;

c) Intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento

cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'intervento proposto dal Comune di Sacile contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che riporta il CUP, il contributo a carico delle risorse di cui al comma 2, il soggetto attuatore, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dell'intervento.

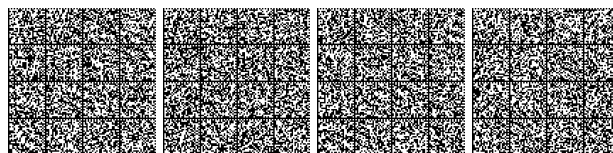
2. Al finanziamento dell'intervento si provvede quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2027 ed euro 4.000.000 per l'anno 2028 mediante riparto del Fondo, con utilizzo di quota parte delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il soggetto attuatore individuato nell'allegato 1 è responsabile dell'attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Il medesimo soggetto attuatore applica le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Spese anticipate

1. Le spese relative alla realizzazione del progetto effettivamente sostenute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono ammissibili al finanziamento a condizione che siano strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento e strettamente connesse ad esso e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità dal presente provvedimento.



Art. 4.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in base allo stato di avanzamento dei lavori. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto.

2. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione dell'intervento, rimangono vincolate fino al collaudo o fino alla regolare esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. Il soggetto attuatore provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento e, ove richiesto, fornisce dettagliate informazioni sul relativo stato di realizzazione.

2. L'amministrazione titolare, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento dell'intervento.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare può assegnare, previa verifica della compatibilità finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

5. Le risorse oggetto di revoca ai sensi del comma 4 nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo dell'intervento sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Art. 6.

Variazioni contabili

1. Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2026, viene disposta la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

in aumento

Ministero dell'interno

euro

2

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

euro

2.3

Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)

euro 0,00

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

euro

Attribuzione contributi specifici in favore di determinati enti locali

euro

CAP n. 7233

(Di nuova istituzione) Somme da erogare al Comune di Sacile per la ristrutturazione dell'ex caserma G. Da Sacile - Riparto fondo investimenti 2025 - comma 876 (22) (6.2.1)

euro 0,00

01

(Di nuova istituzione) Somme da erogare al Comune di Sacile per la ristrutturazione dell'ex caserma G. Da Sacile - riparto fondo investimenti 2025 - comma 876 (22.2.2)

euro 0,00



2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2027 e 2028, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

		2027	2028
in diminuzione			
Ministero dell'economia e delle finanze		euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
23	Fondi da ripartire (33)	euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
23.1	Fondi da assegnare (33.1)	euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato		euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
Fondi da assegnare per interventi di settore		euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
CAP n. 7558	Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi, ecc. (27.1.3)	euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
in aumento			
Ministero dell'interno		euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
Dipartimento per gli affari interni e territoriali		euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati enti locali		euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
CAP n. 7233	Somme da erogare al Comune di Sacile per la ristrutturazione dell'ex caserma G. Da Sacile - Riparto fondo investimenti (22.2.2)	euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00
01	Somme da erogare al Comune di Sacile per la ristrutturazione dell'ex caserma G. Da Sacile - Riparto fondo investimenti 2025 - comma 876 (22.2.2)	euro 2.000.000,00	euro 4.000.000,00

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il Ministro: GIORGETTI



Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024)**Allegato 1 – Scheda progettuale intervento Comune di Sacile****INTERVENTO N.1*****RISTRUTTURAZIONE PER IL RIUSO DELL'AREA MILITARE DISMESSA
DELL'EX CASERMA XXV APRILE (DENOMINATA G. DA SACILE) –
LOTTO 3***

CUP: E93G26000000001

Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Fondo comma 875	Altre fonti di finanziamento
€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	

Soggetto attuatore

Comune di SACILE

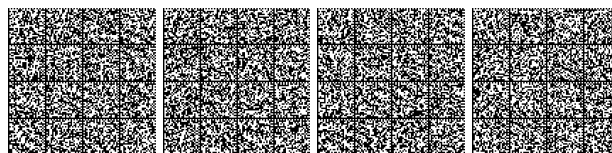
Descrizione

Il Comune di Sacile ha già avviato la ristrutturazione del compendio immobiliare denominato “*ex caserma G. da Sacile*”, sito in via XXV Aprile e acquisito in proprietà a seguito della dismissione del sito militare da parte del Ministero della Difesa, al fine di aumentare lo spazio pubblico del centro storico attraverso un luogo attrattivo ed innovativo. Gli immobili che si affacciano sul chiostro possono ospitare una pluralità di funzioni pubbliche, e gli interventi già finanziati riguardano la realizzazione di nuovi uffici comunali destinati ai servizi demografici ed elettorali, di alcune residenze dedicate ai soggetti con disabilità e ad anziani non autosufficienti, oltre ad un ostello per favorire il “turismo lento”.

L'intervento in esame completa il recupero dell'intero compendio immobiliare riguardando la ristrutturazione delle porzioni di fabbricato perimetrale al chiostro, verso sud e verso ovest. In tali volumi si prevede di collocare ulteriori servizi a carattere collettivo (ad esempio biblioteca, spazi espositivi, spazi lavorativi per lo sviluppo del coworking e dell'imprenditoria giovanile, laboratori culturali, sedi associazioni, uffici pubblici).

Cronoprogramma finanziario

Annualità	Contributo a carico del Fondo
2027	2.000.000
2028	4.000.000



Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi
IV/2026	Delibera di Giunta di approvazione del documento di indirizzo alla progettazione
II/2027	Delibera di Giunta di approvazione del progetto esecutivo
IV/2027	Affidamento e consegna dei lavori
II/2028	Avanzamento lavori SAL 50%
IV/2028	Completamento lavori
I/2029	Collaudo tecnico amministrativo

26A03741

DECRETO 14 luglio 2026.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Solofra Servizi S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

**IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata mediante ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-bis del medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Vista la legge della Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15, recante «Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico campano», che prevede la costituzione di un Ambito territoriale ottimale unico, coincidente con l'intero territorio regionale e ripartito in Ambiti distrettuali;

Visto, in particolare, l'art. 21 della citata legge regionale n. 15 del 2015, recante disposizioni transitorie volte a garantire la continuità del servizio;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Solofra (AV), gestisce il servizio idrico integrato nel territorio comunale, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di Convenzione con lo stesso comune, al quale l'Ente idrico campano ha riconosciuto i requisiti tecnici e la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la salvaguardia delle gestioni comunali in forma autonoma del servizio nel predetto comune;

Vista la nota del 4 luglio 2025 con la quale Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 283003 del 31 dicembre 2025;

Vista la sentenza del 7 aprile 2026 del Tribunale di Avellino (P.U. n. 2/2025) di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale proposto dalla Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione, in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione, in concordato preventivo, interamente partecipata dal Comune di Solofra (AV), relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il Vice Ministro: LEO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2026.

Definizione della composizione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che individua i livelli essenziali di assistenza e, in particolare, l'art. 2, nel quale sono indicate le «aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis, il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi sociosanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», ed in particolare l'art. 5, comma 1, nel quale è disposta l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;



Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017 che, in attuazione della già menzionata disposizione, istituisce «l'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie» aggiornato, da ultimo, in data 9 settembre 2024;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel quale sono definite le aree di prevenzione collettiva e sanità pubblica, stabilendosi, in particolare, che «nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attività» (...) «f) la sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di *screening*; sorveglianza e prevenzione nutrizionale»;

Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020–2025, adottato con intesa in Conferenza Stato-regioni il 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR) che prevede, tra l'altro, quale obiettivo strategico lo «Sviluppo di programmi di promozione della salute, anche trasversali ai principali fattori di rischio, condivisi tra Servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, attivando reti e comunità locali, finalizzati a contrasto all'obesità/sovrappeso, in particolare quella infantile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato 2 aprile 2025 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato istituito presso il Ministero della salute il Tavolo nazionale sulla sicurezza nutrizionale (TaNSiN) con il compito, tra l'altro, di assicurare la raccolta ed elaborazione dei dati sullo stato di nutrizione della popolazione in ogni fase della vita, nonché di promuovere iniziative legate alla sana alimentazione;

Vista la legge 3 ottobre 2025, n. 149 recante «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità», con l'obiettivo di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità;

Visto, in particolare, l'art. 1 della suindicata normativa, ove si dispone che «la presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità», e si riconosce che «l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia progressiva e recidivante»;

Visto l'art. 3, comma 1, che autorizza «la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» per il programma nazionale di prevenzione e cura dell'obesità;

Visto l'art. 3, comma 2, nel quale si dispone che «le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione di iniziative volte:

a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità;

b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;

c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;

d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;

f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;

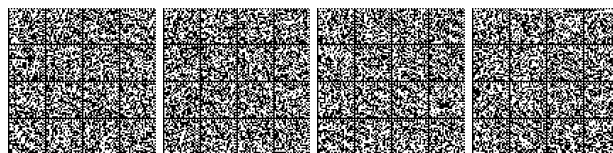
g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;

h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;

i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità»;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 4, della menzionata legge, con i quali è istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), ed è stabilito che «il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

Visto il comma 3, del medesimo art. 4, nel quale è precisato che «l'Osservatorio contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'art. 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;



Considerata l'importanza di promuovere azioni di prevenzione, educazione alimentare, sostegno all'allattamento al seno, diffusione di corretti stili di vita, contrasto alla sedentarietà nonché favorire l'accesso alle cure e la formazione degli operatori sanitari, anche attraverso iniziative scolastiche e lavorative;

Considerato che il presente decreto contribuisce ad assicurare l'unitarietà e l'efficacia del Sistema sanitario nazionale per quanto riguarda la prevenzione e cura dell'obesità, nel rispetto delle competenze regionali;

Ritenuto necessario, pertanto, definire la composizione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto definisce la composizione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), istituito presso il Ministero della salute dall'art. 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149.

Art. 2.

Composizione

1. L'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO) si compone di quattro rappresentanti individuati dal Ministro della salute, nonché di due rappresentanti, di cui un titolare ed un sostituto, per ciascuno delle seguenti direzioni del Ministero della salute:

- a. Direzione generale dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
- b. Direzione generale dei Corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema
- c. Direzione generale dell'Igiene e della sicurezza degli alimenti
- d. Direzione generale della Prevenzione sanitaria
- e. Direzione generale della Programmazione e dell'edilizia sanitaria
- f. Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale
- g. Direzione generale della comunicazione.

2. L'Osservatorio, inoltre, si compone di sei rappresentanti, tre in qualità di titolari e tre in qualità di sostituti, area nord, centro e sud, individuati dal Coordinamento interregionale prevenzione della Commissione salute della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, infine, di due rappresentanti, di cui un titolare ed un sostituto, per ciascuno dei soggetti sottoelencati:

- a. AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
- b. Istituto superiore di sanità
- c. Tavolo nazionale sulla sicurezza nutrizionale (TaNSiN)
- d. Ministero dell'istruzione e del merito (MIM)
- e. ADI - Associazione italiana di dietetica e nutrizione

f. ASSIMEFAC - Società scientifica interdisciplinare e di medicina di famiglia e di comunità

g. FADOI - Federazione delle Associazioni dirigenti ospedalieri interni

h. FESIN - Federazione delle società italiane di nutrizione

i. FMSI - Federazione medico sportiva italiana

j. SIBA - Società italiana di biologia e alimentazione

k. SID - Società italiana di diabetologia e delle malattie del metabolismo

l. SIE - Società italiana endocrinologia

m. SIEDP - Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica

n. SIMA - Società italiana medicina dell'adolescenza

o. SIMCCP - Società italiana medicina di comunità e cure primarie

p. SIMDO - Società italiana metabolismo diabete obesità

q. SIMG - Società italiana di medicina generale e delle cure primarie

r. SIMPE - Società italiana medici pediatri

s. SINU - Società italiana di nutrizione umana

t. SIO - Società italiana dell'obesità

u. SIP - Società italiana di pediatria

v. SIPA - Società italiana di psicopatologia dell'alimentazione

w. SISDCA - Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare

x. SIT - Società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica

y. SIGO - Società italiana di ginecologia e ostetricia.

Art. 3.

Funzioni e compiti dell'OSO

1. L'Osservatorio contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'art. 3 della legge 3 ottobre 2025, n. 149, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti.

2. Il coordinamento dell'Osservatorio è assicurato dalla dott.ssa Maria Rosaria Campitiello (Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute - DPRES).

3. Il supporto tecnico amministrativo delle attività dell'Osservatorio sono garantiti dal Ministero della salute, Direzione generale dei Corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema.

4. L'Osservatorio, nella riunione di insediamento, si dota di un proprio regolamento di funzionamento ed individua un segretario ed un suo sostituto, con funzioni di verbalizzante, tra i funzionari del Ministero della salute.

5. La segreteria scientifica dell'Osservatorio è assicurata dall'Istituto superiore di sanità.



Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2026

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 692

26A03750

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 luglio 2026.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2026.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito codice);

Visto l'art. 139, comma 5, del codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2026;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, applicando la maggiorazione del 2,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese di aprile 2026, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, sono aggiornati nelle seguenti misure:

a) novecentottantotto euro e quarantacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

b) cinquantasette euro e sessantaquattro centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03765

DECRETO 20 luglio 2026.

Determinazione annuale del contributo dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - Anno 2026.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito codice);

Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e, in particolare il comma 3, secondo periodo, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i



mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice e, in particolare, l'art. 11, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare ai sensi del citato art. 115, comma 3, del codice;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 1° agosto 2025, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al fondo di che trattasi, per l'anno 2025, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2024;

Vista la nota del presidente del comitato di gestione del fondo in argomento, prot. MT n. 16858 del 29 aprile 2026, con cui è stato proposto di ridurre il contributo a carico dei singoli aderenti, per l'anno 2026, rispetto al contributo previsto per l'anno 2025;

Vista la nota della Direzione generale consumatori e mercato, prot. MT n. 17024 del 30 aprile 2026, diretta ad acquisire il parere di competenza dell'IVASS sulla citata proposta del presidente del comitato di fissare per l'anno 2026 il contributo in argomento nella misura dello 0,06% delle provvigioni acquisite nel corso del 2025;

Considerata la nota dell'IVASS, prot. MT n. 21908 dell'8 giugno 2026, il quale istituto, all'esito dell'esame del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2025, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata dal predetto comitato con la citata nota;

Ritenuto di condividere i predetti pareri e di fissare, per l'anno 2026, il contributo in argomento nella misura dello 0,06% delle provvigioni acquisite nel corso del 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2026, è fissato nella misura dello 0,06% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2025.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2026. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2025.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 luglio 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Amvuttra». (Determina n. 37/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto

8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del Farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 550 del 31 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2023, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicina-

le per uso umano «Amvuttra» (vutisiran), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 25 del 19 luglio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o allo stadio 2»;

Considerata la determina AIFA n. 655 del 25 maggio 2026 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» pubblicata sul portale «TrovaNormeFarmaco» con relativo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale, n. 122 del 28 maggio 2026;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 14 luglio 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio di AMVUTTRA per l'indicazione «“Amvuttra” è indicato per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o allo stadio 2»;

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

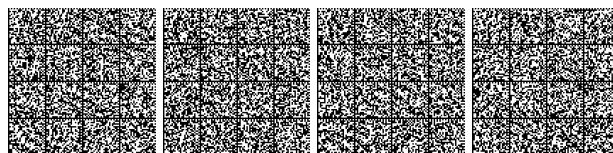
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2026

Il direttore tecnico-scientifico: Russo

26A03752



DETERMINA 20 luglio 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Onpatro». (Determina n. 38/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

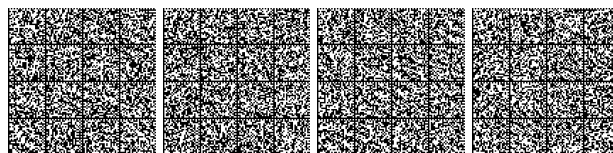
Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 77 del 15 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2020, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Onpatro» (patisiran), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 30



del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Onpattro è indicato per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o stadio 2»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 14 luglio 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio di ONPATTRO per l'indicazione «“Onpattro” è indicato per il trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o stadio 2».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

DETERMINA 20 luglio 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Tegsedi». (Determina n. 39/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti



per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento, recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 607 del 15 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 del 27 maggio 2020, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Tegsedì» (inotersen), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 16 del 23 aprile 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, e sottoposto a registro di monitoraggio

per l'indicazione «Tegsedì è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi ereditaria da accumulo da transtiretina (hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 15-19 giugno 2026, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la chiusura del monitoraggio;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 08 luglio 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN conseguente al parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

1. Si dispone la chiusura del registro di monitoraggio di TEGSEDI per l'indicazione «“Tegsedì” è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi ereditaria da accumulo da transtiretina (hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

Art. 2.

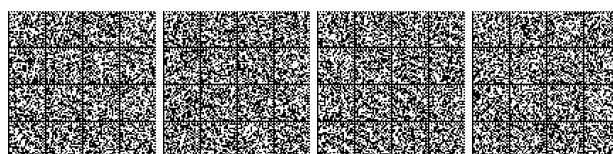
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A03754



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Levotuss» e «Levotuss Tosse».

Estratto determina AAM/PPA 381/2026 del 3 luglio 2026

Si autorizza il seguente *worksharing*:

variazione: Tipo II C.I.4

modifica ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo, per armonizzazione delle informazioni di sicurezza per i medicinali a base di levodropropizina autorizzati a livello nazionale nei diversi paesi dell'UE, come richiesto dal PRAC durante la procedura PSUSA PSUSA/00001853/202401; sostituzione del termine «prendere» con il termine «usare» nei fogli illustrativi in quanto più adattabile alle formulazioni per cui è previsto l'utilizzo per i minori.

Modifiche minori per allineamento a QRD *template*:

aggiornamento del paragrafo 9 del RCP solo per la confezione 026752016

aggiornamento del paragrafo 9 del RCP solo per la confezione 026752079

modifiche editoriali al paragrafo 6.5 del RCP solo per la confezione 042005013

per il medicinale «LEVOTUSS» e «LEVOTUSS TOSSE»

Codice pratica: VN2/2025/185

Procedura europea: IT/H/XXXX/WS/133

Titolare A.I.C.: Dompé farmaceutici S.p.a. - Via San Martino 12 - Milano

La descrizione delle confezioni autorizzate viene modificata per adeguamento agli *standard terms* della Farmacopea europea:

da:

«Levotuss»

026752079 – «60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine pet/pe/alluminio/pe da 10 ml

026752055 – «60 mg compresse» 10 compresse

026752067 – «60 mg compresse» 20 compresse

026752016 – «30 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml

«Levotuss tosse»

042005013 – «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml

a:

«Levotuss»

da 10 ml 026752079 – «60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine pet/pe/al/pe

026752055 – «60 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al

026752067 – «60 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al

al

026752016 – «30 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml con chiusura a prova di bambino e bicchiere dosatore

«Levotuss tosse»

042005013 – «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone in PE da 30 ml con chiusura a prova di bambino

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03728

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Olpha»

Estratto determina AAM/PPA 382/2026 del 3 luglio 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *grouping* composto dalle seguenti variazioni

Q.II.e.6.a.2 - Q.II.e.6.a.1 per il medicinale RIVAROXABAN OLPHA che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«2.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289194 - base 10) 1KVRPB (base 32)

«2.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289206 - base 10) 1KVRPQ (base 32)

«2.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

052289218 - base 10) 1KVRQ2 (base 32)

«2.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al

052289220 base 10) 1KVRQ4 (base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289232 base 10) 1KVRQJ (base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al

052289244 - base 10) 1KVRQW (base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289257 - base 10) 1KVR9 (base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

052289269 - base 10) 1KVR9P (base 32)



«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289271 - base 10) 1KVRRR (base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

052289283 - base 10) 1KVR53 (base 32)

per il medicinale «Rivaroxaban Olpha»

Codice pratica: C1B/2026/358

Procedura europea: LT/H/0226/001-004/IB/003/G

Titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu iela 5 - Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia (LV)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiocirurgo)

relativamente alle confezioni:

052289194 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289206 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289218 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al

052289220 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister opa/al/pvc/al

RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi)

relativamente alle confezioni:

052289232 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289244 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister opa/al/pvc/al

RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi)

relativamente alle confezioni

052289257 - «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289269 - «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

052289271 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al

052289283 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03729

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Doc Generici»

Estratto determina AAM/PPA 383/2026 del 3 luglio 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione B.II.e.5.a.2 che comporta l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA DOC GENERICI delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - 044810099 (base 10) 1BRHVM (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - 044810101 (base 10) 1BRHVP (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - 044810113 (base 10) 1BRHW1 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - 044810125 (base 10) 1BRHWF (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - 044810137 (base 10) 1BRHWT (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - 044810149 (base 10) 1BRHX5 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - 044810152 (base 10) 1BRHX8 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - 044810164 (base 10) 1BRHXN (base 32);

per il medicinale ROSUVASTATINA DOC GENERICI

Principio attivo: rosuvastatina

Codice pratica: C1B/2025/2604

Procedura europea: DK/H/2597/001-004/IB/032

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., codice fiscale n. 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe: Cnn

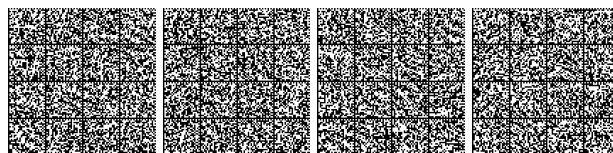
Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03730**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di esteri etilici 90 dell'acido omega-3 «Triscudil».***Estratto determina AAM/PPA n. 416/2026 del 17 luglio 2026*

È autorizzata la variazione di tipo IA_{IN}, Q.II.e.6.a.1 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale TRISCUDIL anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 040710093 - «1000 mg capsule molli» 30 capsule in flacone HDPE (codice base 32: 16UCYF);

principio attivo: esteri etilici 90 dell'acido omega-3.

Codice di procedura: IT/H/0808/001/IA/025.

Codice pratica: C1A/2026/1363.

Titolare A.I.C.: PIAM Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00244540100, con sede legale e domicilio fiscale in via XII Ottobre n. 10 - 16121 Genova, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03761**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Potassio Canrenoato EG».**

Con la determina n. aRM - 117/2026 - 1561 del 20 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: POTASSIO CANRENOATO EG.

Confezione: 035557014.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 cpr.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03766**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Zentiva».**

Con la determina n. aRM - 118/2026 - 8043 del 21 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FLUVASTATINA ZENTIVA;

confezione: 038831018;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister al/al;

confezione: 038831020;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister al/al;

confezione: 038831032;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 038831044;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 038831057;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister al/al;

confezione: 038831069;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister al/al;

confezione: 038831071;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 038831083;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister al/al;

confezione: 038831095;

descrizione: «80 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03767

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Asiago»

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio tutela formaggio Asiago soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61 comma 3 del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ASIAGO»

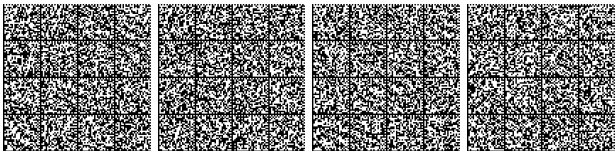
Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio: «Asiago Fresco» (altrimenti detto «Asiago pressato»), formaggio a pasta semicotta e «Asiago Stagionato» (altrimenti detto «Asiago d'allevio») formaggio a pasta semicotta o cotta, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Fresco» al periodo minimo di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive/organolettiche:		
- pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
- occhiatura marcata ed irregolare		
- sapore delicato e gradevole		
- crosta sottile ed elastica		
b) chimiche:		
- umidità	39,50%	+/- 4,50
- proteine	24,00%	+/- 3,50
- grasso	30,00%	+/- 4,00
- cloruro di sodio	1,70%	+/- 1,00
- grasso sul secco	non inferiore a 44%	Nessuna
c) fisiche:		
- scalzo	diritto o leggermente convesso	
- facce	piane o quasi piane	
- peso	da 11 a 15 kg	
- altezza	da 11 a 15 cm	
- diametro	da 30 a 40 cm	



Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Stagionato» al periodo minimo di maturazione.

Specifiche	Tolleranze	
a) visive/organolettiche:		
- pasta di colore paglierino o leggermente paglierino		
- occhiatura di piccola e media grandezza		
- sapore dolce e leggermente saporito - fragrante (“vecchio”)		
- crosta liscia e regolare		
b) chimiche:		
- umidità	34,50%	+/- 4,00
- proteine	28,00%	+/- 4,00
- grasso	31,00%	+/- 4,50
- cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
- grasso sul secco	non inferiore a 34%	Nessuna
c) fisiche:		
- scalzo	diritto o quasi diritto	
- facce	piane o quasi piane	
- peso	da 8 a 12 kg	
- altezza	da 9 a 12 cm	
- diametro	da 30 a 36 cm	

Sia per l'«Asiago Fresco» che per l'«Asiago Stagionato», al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto delle specifiche visive/organolettiche e chimiche e i requisiti di peso sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al confezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati, la produzione di formaggio «Asiago» in forma diversa da quella cilindrica. Date le caratteristiche specifiche di destinazione d'uso, tali forme possono raggiungere il peso di kg. 16.

Affinché non vada perduta parte della storicità e della tradizione del formaggio Asiago, viene data la possibilità di produrre l'«Asiago Storico» sia nella tipologia fresco che stagionato. Fermo restando le caratteristiche chimiche sopra menzionate, previa autorizzazione consortile, il peso e le dimensioni dell'«Asiago Storico» possono eccedere il limite massimo previsto nel presente articolo, anche in funzione di tutela e promozione del patrimonio storico-culturale, utilizzato in particolare in occasione di sagre ed esposizioni locali.

Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine «ASIAGO» impressa sullo scalzo.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Art. 3. Zona geografica delimitata

Il formaggio «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

Provincia di Vicenza: tutto il territorio;

Provincia di Trento: tutto il territorio;

Provincia di Padova: il territorio dei Comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon, Cittadella e Fontaniva;

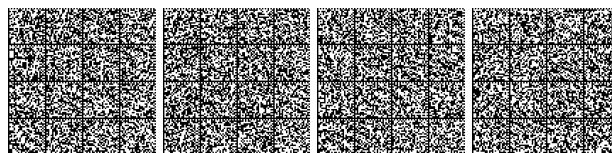
Provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in Provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada regionale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della Provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della Provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della Provincia di Venezia.

Le zone di produzione sopraindicate che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

Art. 4. Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori di latte, raccoglitori, trasformatori, stagionatori e confezionatori di formaggio senza crosta, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. La verifica di non conformità di processo e di prodotto comporta il divieto di commercializzazione del prodotto con la denominazione «Asiago».



Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate a verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

Foraggi:

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;
foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;
erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;
frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;
ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;
sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);
sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;
sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi.

Mangimi:

farine di carne, pesce e di penne;
farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;
ortaggi e frutta essiccati;
sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);
sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;
sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri;
urea, urea-fosfato, biureto (ad uso zootecnico);
cotone.

Almeno il 50% della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica descritta all'art. 3 del presente disciplinare.

Almeno il 50% della sostanza secca della razione alimentare deve essere apportata da foraggi.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.

Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia «Fresco» che in quella «Stagionato», viene prodotto con latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia.

Il latte deve essere stoccato in caseificio a temperatura compresa fra i 4 e gli 11°C.

Il latte destinato alla produzione di formaggio «Asiago» «prodotto della montagna» può essere stoccato alle temperature determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Il latte deve essere raccolto entro trentasei ore dalla prima mungitura. Per la produzione del formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna», il latte deve essere raccolto entro il termine massimo di 48 ore dalla prima mungitura.

Il latte va avviato alla trasformazione entro 48 ore dall'entrata in caseificio.

Per la produzione del formaggio «Asiago Fresco» viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, crudo, termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio «Asiago Stagionato» viene utilizzato latte derivante da più mungiture consecutive parzialmente scremate per affioramento, o derivante da più mungiture consecutive di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo, o termizzato a 57/68°C o pastorizzato. Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago Fresco» deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte intero, fermenti lattici o latte-innesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago Stagionato» deve essere latte parzialmente scremato per affioramento e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o latte-innesto e/o siero-innesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio.

L'uso del lisozima (E1105) è in ogni caso vietato nella produzione del formaggio «Asiago».

Nella trasformazione del latte in «Asiago Fresco» sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 35/40°C;
taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'aggiunta del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;
temperatura di semicottura: 44°C +/- 2°C;
pressatura per massimo 12 ore.

Nella trasformazione del latte in «Asiago Stagionato» sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 33/37°C;
taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'aggiunta del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;
temperatura di semicottura: 47°C +/- 6°C.

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio «Asiago».

Modalità di conservazione e stagionatura

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20° +/- 4° Bé.

La stagionatura minima dell'«Asiago Fresco» è di giorni venti dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago Stagionato» è di giorni novanta dalla data di produzione.



La stagionatura minima dell'«Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è di giorni novanta dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'«Asiago Stagionato» e di giorni trenta dalla data di produzione per l'«Asiago Fresco».

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature non inferiori a 5°C.

Il formaggio «Asiago», che utilizza la menzione «prodotto della montagna», deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano, in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Il formaggio «Asiago» prodotto in alpeggio (1° giugno - 30 settembre), sopra i 600 metri, può fregiarsi della menzione aggiuntiva «alpeggio» o «d'alpeggio», «malga» o «di malga».

Art. 6.

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

Numerosi sono gli elementi storici e tradizionali che radicano nel tempo e nel territorio il formaggio «Asiago» storicamente originario dell'altopiano di Asiago situato in Provincia di Vicenza ai confini con la Provincia di Trento. La produzione del formaggio «Asiago» risale all'anno mille ed è da allora seguita agli inizi del millenovecento anche in un'area limitrofa all'altopiano di Asiago, che può essere compresa in un raggio di circa ottanta chilometri.

Trattasi di un'area circostante a quella storica dove gli allevatori dell'altopiano di Asiago, costretti a trasferirsi a seguito degli eventi bellici della prima guerra mondiale (1915-1918), trovarono le condizioni agronomiche, ambientali, climatiche idonee a sviluppare l'allevamento bovino e la tradizione casearia.

La zona di produzione del formaggio «Asiago» comprende un'area costituita dagli altipiani di Asiago, Lavarone, Vezzena e Folgaria, che rappresentano la zona originaria, dalle montagne trentine, da una fascia intermedia pedemontana formata dalle colline del Grappa, di Breganze, di Schio, di Valdagno e Chiampo, nonché da una fascia della pianura irrigua vicentina, padovana e trevigiana.

Nell'area di produzione, le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee per quanto riguarda sia il livello di piovosità che della temperatura. Sotto il profilo pedologico il terreno è sostanzialmente calcareo. In tutte le fasce altimetriche della zona è diffusa la coltura foraggera permanente, caratterizzata da essenze graminacee e leguminose naturali e la coltivazione di cereali (frumento, orzo, mais). Nella fascia altimetrica montana tutta la superficie agricola non boschiva è destinata a pascolo e prato pascolo.

Le razze bovine maggiormente presenti negli allevamenti dell'area sono quelle della Frisone Italiana, seguita dalla Bruna Alpina, dalla Rendena e dalla Pezzata Rossa.

Un elemento particolarmente importante è dato dal fattore umano. La caratteristica modalità di produzione, secondo metodi leali e costanti, è stata mantenuta intatta nel tempo attraverso la trasmissione dell'antica arte casearia locale e delle tecniche di trasformazione del latte in formaggio.

Art. 7.

Organismo di controllo

In conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/1143, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, dall'organismo di controllo autorizzato.

Art. 8.

Etichettatura

8.1 Identificazione e marchiatura

Tutte le forme di formaggio «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione,



che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione.

Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulle forme di formaggio è di mm 100 per l'«Asiago Fresco» e di mm 80 per l'«Asiago Stagionato». Nelle fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,

ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'«Asiago Fresco» e di 20 mm per l'«Asiago Stagionato».

Tutti i contrassegni identificativi della DOP «Asiago» (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera può essere coperto da pellicole, nastri o serigrafie.



Le forme di «Asiago Stagionato» presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio	B
febbraio	C
marzo	D
aprile	E
maggio	H
giugno	I
luglio	L
agosto	N
settembre	P
ottobre	S
novembre	T
dicembre	U

Fermi restando gli obblighi di tracciabilità ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione «ASIAGO» ripetuto più volte in sequenza, su almeno un lato dello scalzo o del piatto della forma. A tale proposito, il Consorzio di tutela fornisce in uso apposita strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto.

Le forme di formaggio «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna».

Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:



8.2. Presentazione e confezionamento

Le forme intere di formaggio «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di forma, tranci, fettine, ecc.) con la crosta. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto.

Il confezionamento nelle varie pezzature (cubetti, grattugia, fettine, tranci, forma intera compresa, ecc.) qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine, deve avvenire con modalità che consentano di garantire la rintracciabilità del prodotto.

Il formaggio «Asiago» prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, che gode della menzione «prodotto della montagna» si può fregiare nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni:

il formaggio «Asiago Fresco» può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago pressato»;

il formaggio «Asiago Fresco», con stagionatura superiore a quaranta giorni, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago Fresco riserva»;

il formaggio «Asiago Stagionato» può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago d'allevio»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quattro mesi e fino a dieci mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago mezzano» o «Asiago Stagionato mezzano»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a dieci mesi e fino a quindici mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago vecchio» o «Asiago Stagionato vecchio»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quindici mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago stravecchio» o «Asiago Stagionato stravecchio».

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della DOP «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».

Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purché conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la denominazione «ASIAGO», affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a denominazione di origine protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.

26A03742



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 1° luglio 2026**

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 1° luglio 2026 del Comitato nazionale, recante: «Abrogazione della deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 e modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, per aggiornamento della Tabella D2 alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 marzo 2026 e del regolamento (UE) 2025/40» è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it>

26A03751**MINISTERO DELL'INTERNO****Ripartizione per l'anno 2024 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente**

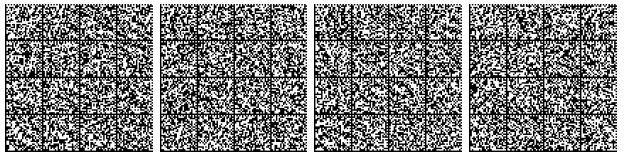
Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 maggio 2026, corredato dell'allegato A «Nota metodologica concernente il riparto anno 2024» e allegato B «Riparto del contributo anno 2024», relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all'art. 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, parzialmente ripartito, per l'anno 2024, per un importo complessivo di 2.930.542 euro, secondo i criteri, le modalità definite nell'allegato A e nelle misure indicate nell'allegato B, registrato alla Corte dei conti il primo luglio 2026, n. 2960.

26A03732MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-173) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

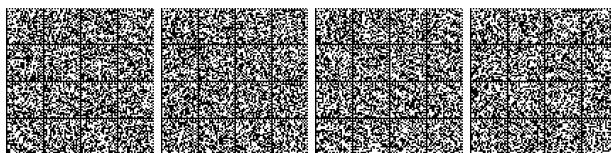
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

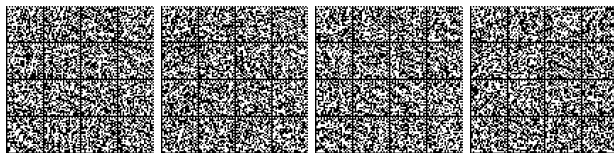
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

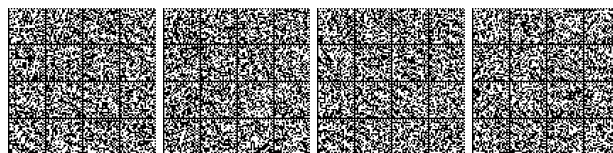
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

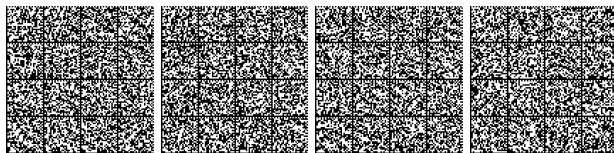
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

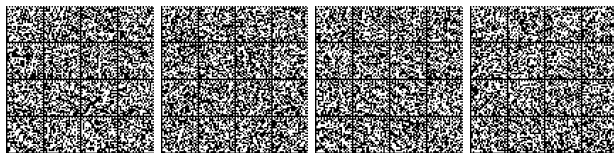
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

